



31023-20

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ENRICO GIUSEPPE SANDRINI  
MICHELE BIANCHI  
LUIGI FABRIZIO MANCUSO  
FRANCESCO CENTOFANTI  
DANIELE CAPPUCCIO

- Presidente -  
- Relatore -

Sent. n. sez. 2151/2020  
CC - 24/09/2020  
R.G.N. 12265/2020

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 12/02/2020 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

lette le conclusioni del PG dott. Stefano Tocci che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.

*AS*

## RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata in data 12.2.2020 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta, proposta da (omissis) , di rideterminazione - a seguito della declaratoria, pronunciata con sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale, di incostituzionalità dell'art. 73 d.P.R. 309/90 - della pena inflitta con sentenza pronunciata, in data 7.5.2013, dalla medesima autorità giudiziaria.

La pena inflitta, nella misura di anni due e mesi otto di reclusione, era stata interamente espiata nel periodo dal 25.9.2012 al 25.3.2014, come desumibile dall'avvenuto riconoscimento, annotato nel certificato del casellario, di giorni 135 di liberazione anticipata.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (omissis) , chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

La circostanza relativa alla espiazione integrale della pena inflitta era stata ritenuta solo sulla base dell'avvenuto riconoscimento della liberazione anticipata in relazione al periodo tra il 25.9.2012 e il 23.4.2014, mentre in realtà rimaneva ancora da scontare la pena di mesi 4 e giorni sedici di reclusione, come risulta dall'ordine di esecuzione 30.12.2016.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e va perciò pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.

1. L'impugnazione pone la questione relativa alla rideterminazione *in executivis*, a seguito di pronuncia di incostituzionalità (nella specie, sentenza n. 32/2014) di norme sul trattamento sanzionatorio (art. 73 d.P.R. n. 309/1990) della pena inflitta.

In particolare, a fronte delle ragioni della decisione di rigetto - la pena inflitta era stata interamente espiata - viene in rilievo il tema dei limiti dell'efficacia della pronuncia di incostituzionalità di norma penale incidente sulla previsione della misura sanzionatoria.

La giurisprudenza (Sez. Un. 29.5.2014, Gatto, Rv. 260697) ha riconosciuto il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di procedere alla rideterminazione della

MS

pena inflitta, in sede di cognizione, in applicazione di una norma successivamente dichiarata incostituzionale, precisando che tale principio incontra il limite dell'avvenuta espiazione della pena: *"Successivamente a una sentenza irrevocabile di condanna, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa dalla norma incriminatrice, idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio, comporta la rideterminazione della pena, che non sia stata interamente espiata, da parte del giudice dell'esecuzione."*

Il menzionato limite viene fondato sulla norma di cui all'art. 30 legge n. 87/1953, che prevede che *"Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali"*.

In particolare, si è affermato che l'avvenuta espiazione della pena esaurisce il rapporto esecutivo e determina una situazione irreversibile e quindi insensibile alla pronuncia di incostituzionalità.

2. Il ricorso denuncia il difetto di motivazione, in quanto l'accertamento in ordine alla avvenuta espiazione della pena inflitta era stato motivato sul rilievo della patita carcerazione dal 25.9.2012 al 25.3.2014, periodo che, anche tenendo conto del periodo di liberazione anticipata, risultava inferiore alla pena inflitta.

La censura è fondata.

2.1. Il primo giudice ha motivato un accertamento in fatto – la pena inflitta è stata interamente espiata – in termini manifestamente illogici.

A fronte di una pena inflitta di anni due e mesi otto di reclusione, è stata valorizzata l'attestazione della carcerazione patita per un periodo di diciotto mesi, inferiore, tenuto conto anche della liberazione anticipata per giorni 135, alla misura della pena inflitta.

Si deve poi aggiungere che il riconoscimento della liberazione anticipata può avvenire nel corso dell'esecuzione della pena, e quindi il relativo provvedimento non ne dimostra l'integrale - avvenuta - esecuzione.

2.2. La decisione, fondata su un accertamento limitato alla esecuzione della pena detentiva, rende necessaria una ulteriore precisazione.

Infatti, il Collegio intende dare continuità all'orientamento (Sez. 1, 3.3.2020, Candido, Rv. 278893) secondo il quale la nozione di "pena espiata", come limite di efficacia della pronuncia di incostituzionalità, è comprensiva anche della pena pecuniaria, e non solo di quella detentiva.

Si tratta, infatti, del presupposto che condiziona l'operatività, nonostante il giudicato, della pronuncia della Corte costituzionale.

Viene, dunque, in rilievo solo il fatto che, vuoi per la mancata riscossione della pena pecuniaria vuoi per la non completa esecuzione della pena detentiva, il rapporto esecutivo che ha titolo nella sentenza di condanna non sia ancora esaurito.

D'altra parte, è prevista la fungibilità della carcerazione *sine titolo* nel computo, previo ragguglio, della pena pecuniaria da eseguire (art. 657, comma 3, cod. proc. pen.).

3. Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, perché proceda a nuovo esame dell'istanza proposta, da compiersi nel rispetto dei principi di diritto sopra esposti.


**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Napoli.

Così deciso il 24 settembre 2020.

Il Consigliere estensore

Michele Bianchi



Il Presidente

Enrico Giuseppe Sandrini

